

Codice A1502A

D.D. 27 aprile 2017, n. 299

**Mobilita' in deroga - Non accoglimento delle domande successive ad una prestazione ordinaria terminata dopo il 30 dicembre 2016 (Elenco n. 15-R), a seguito del dettato dell'art. 3, co. 6 del D.I. n. 83473/2014, che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2017 la mobilita' in deroga non puo' piu' essere concessa.**

## VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3, che all’art. 4, comma 71 stabilisce l’abrogazione dal 1° gennaio 2017 della normativa sulla mobilità ordinaria contenuta agli articoli da 6 a 9 della L. 223/1991 e la conseguente cessazione da tale data della concessione della relativa indennità;
- Il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all’articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga e precisando all’art. 3, comma 6 che “*A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso*”, allineando quindi la fine dell’istituto della mobilità in deroga con quella dell’istituto della mobilità ordinaria;
- l’Accordo Quadro regionale sottoscritto fra Regione Piemonte e parti sociali piemontesi il 12 settembre 2014 e l’Addendum del 13 febbraio 2015, con cui si recepiscono i nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, a valere fino al 31 dicembre 2015, e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015 e n. 29-1126 del 2 marzo 2015, con cui si è preso atto di tali disposizioni, demandando la gestione degli ammortizzatori in deroga alla Direzione Regionale Coesione Sociale;
- il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, di riordino generale della materia degli ammortizzatori sociali, nell’ambito del cosiddetto Jobs Act, in cui si riorganizza al Titolo II il sistema dei Fondi di Solidarietà, introdotto dalla Legge 92/2012, che dal 2017 subentra a pieno titolo alla Cassa Integrazione in deroga;
- l’art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell’esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016 e l’Accordo Quadro regionale sottoscritto in data 29 dicembre 2015, a valere per l’annualità 2016, in cui si recepiscono tali disposizioni, integrato dal successivo Addendum del 27 aprile 2016, approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 - 3304 del 16 maggio 2016;

- le successive integrazioni e modifiche alla normativa di dettaglio regionale contenute negli Accordi regionali del 5 e 19 dicembre 2016 e del 28 marzo 2017, recepite nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 37-4472 del 22 dicembre 2016 e n. 2-4830 del 28 marzo 2017, con cui si ridefiniscono i criteri di gestione della mobilità in deroga nell'annualità 2016 a seguito delle disposizioni ministeriali introdotte con le Circolari n. 34 del 4 novembre 2016 e n. 2 del 31 gennaio 2017, confermando che a partire dal 1° gennaio 2017 tale istituto cessa la propria operatività e che quindi è possibile concedere l'indennità in deroga solo a chi termina la fruizione di un precedente ammortizzatore ordinario entro il 30 dicembre 2016, con decorrenza del sostegno al reddito dal giorno seguente, e quindi entro l'annualità 2016;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

## **CONSIDERATO**

- che la disposizione contenuta all'art. 3, comma 6 del D.I. n. 83473/2013, sopra citata, confermata anche dall'evoluzione recente della normativa in materia, rende non accoglibili le domande di mobilità in deroga presentate alle Agenzie INPS territorialmente competenti con decorrenza del periodo indennizzabile dal 1° gennaio 2017, e che è pertanto necessario adottare un provvedimento formale di reiezione di tali istanze;
- che non appare percorribile la procedura disciplinata dall'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede, prima di approvare il provvedimento formale, l'invio al richiedente di una comunicazione di reiezione in cui gli si dà facoltà di presentare richiesta di riesame con le opportune controdeduzioni e l'invio di eventuale documentazione integrativa, in quanto il non accoglimento della domanda non dipende in questi casi dalla mancanza di determinati requisiti richiesti dalla normativa ed individuati nel corso dell'istruttoria, ma dalla disposizione richiamata nel precedente capoverso, che esclude a priori l'accoglimento delle domande presentate da soggetti che hanno concluso la fruizione di un precedente ammortizzatore ordinario a partire dal 31 dicembre 2016, per cui non è lasciato alla Regione nessuno spazio di carattere discrezionale e non è possibile operare un riesame della pratica su richiesta del richiedente, ferma restando la possibilità per il soggetto interessato di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale o di fare ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge.

Si ritiene pertanto di dover formalizzare il non accoglimento delle domande di mobilità in deroga presentate all'Agenzia INPS territorialmente competente con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017 elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, individuato come Elenco n. 15-R, di cui costituisce parte integrante e sostanziale comprendente le istanze finora segnalate alla Regione, con l'indicazione dell'Agenzia INPS interessata, gli identificativi e il recapito del richiedente e il tipo e la data di fine della prestazione ordinaria precedentemente fruita, a cui potranno far seguito ulteriori analoghi provvedimenti in base alle segnalazioni dell'INPS, fermo restando che contro la presente Determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

*determina*

- di disporre il non accoglimento delle domande di mobilità in deroga presentate all'Agenzia INPS territorialmente competente con decorrenza dell'indennità a partire dal 1° gennaio 2017, riportate nell'allegato A (Elenco n. 15-R), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, perché, come in premessa specificato, il comma 6 dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso, disposizione confermata anche dall'evoluzione recente della normativa;

- di demandare al Settore Lavoro la comunicazione all'INPS e alla persona richiedente del non accoglimento della domanda, precisando che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Felice Alessio SARCINELLI